

Avviso pubblico
per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori volontari
di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a titolo volontario e gratuito,
da inserire nell'elenco presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
(art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna:

- vista la Legge 7 aprile 2017 n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede tra l’altro l’istituzione di elenchi di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori quando la tutela riguarda fratelli o sorelle;
- visto l’art. 5 della L.R. n. 9/2005 “Istituzione del garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” (coordinata con le modifiche apportate da L.R. n. 1/2007 e L.R. n. 13/2011), che prevede la promozione, da parte della Garante per l’infanzia e l’adolescenza, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, della cultura, della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione;
- preso atto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 luglio 2017 tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza – Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato;
- dato atto che in base alle indicazioni delle *Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari* (ex art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47) approvate dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale per “minore straniero non accompagnato” si intende lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale così come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 d’attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- considerato che il tutore volontario, ispirandosi al principio dell’interesse superiore del minore – così come sancito dalla Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli resa esecutiva con legge 20 marzo 2013, n. 77 – nell’esercizio della sua funzione di tutela legale, è espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, poiché non solo assolve alla rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma è interessato altresì alla relazione con il minore e ad interpretare i suoi bisogni e i suoi problemi;
- rilevato che è compito della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna promuovere la conoscenza dell’istituto giuridico della tutela e reperire la disponibilità da parte di persone italiane o straniere, purché in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale, a svolgere la funzione di tutore, provvedendo a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione;

DISPONE

L’apertura dell’Avviso pubblico per la selezione e la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a titolo volontario e gratuito, da inserire nell’elenco presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.



Articolo 1 – Requisiti per la presentazione della domanda

1. I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, il quale:

- instaura un rapporto affettivo e di sostegno educativo, svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
- promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- vigila e si coordina con i percorsi di educazione ed integrazione anche già intrapresi, verificandone l'attuazione, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
- vigila e partecipa nell'attuazione dei piani individuali adottati dai servizi e delle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore verificandone l'attuazione;
- amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

2. A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana - D.p.c.m. 174/94). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario;

b) residenza anagrafica in Italia;

c) compimento del venticinquesimo anno di età;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; in particolare ai sensi degli artt. 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies e 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609octies. L'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza si riserva di richiedere, alla competente pubblica amministrazione, il certificato del casellario giudiziale.

f) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. (Incapacità all'ufficio tutelare). Il candidato, in particolare:

- deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
- non deve essere stato rimosso da altra tutela;
- non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
- deve avere una ineccepibile condotta, ossia idonea sotto il profilo morale;
- deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
- non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con il minore;

3. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, master), di conoscere le lingue straniere e/o di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

4. Alla dichiarazione, datata e firmata, va allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di mancanza del documento di identità, l'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza non riterrà validamente presentata la domanda.



5. Oltre ai requisiti sopra menzionati ed oggetto di autocertificazione di cui al comma 2, il tutore, per essere nominato dal Giudice Tutelare, non deve essere in una situazione di conflitto di interesse con il minore indicato dal giudice e deve risiedere o avere il domicilio in un comune compreso nel circondario del Tribunale ordinario competente alla nomina. Inoltre in applicazione del principio di prossimità territoriale, il tutore che conferma la disponibilità ad essere iscritto nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad esercitare la tutela.

6. La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria e non dà diritto ad alcun compenso.

Articolo 2 – Modalità di presentazione della domanda e procedura di selezione

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere presentata all'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna compilando l'allegato facsimile della domanda (Allegato I) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro, n. 50 - 40127 Bologna (sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: *Avviso tutori volontari MSNA*), oppure per posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: garanteinfanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it

Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente Avviso aperto ad evidenza pubblica è possibile contattare l'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza ai numeri telefonici 051 527 5713 – 051 527 6382, dal lunedì al venerdì, oppure tramite e-mail: garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

2. Il ruolo di tutore volontario dei MSNA necessita di adeguata formazione e la selezione dei candidati a svolgere la funzione di tutore si articolerà in tre fasi:

i. *preselezione*: i candidati saranno selezionati sulla base della domanda presentata;

ii. *formazione*: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal avviso saranno ammessi alla procedura di formazione obbligatoria;

iii. *iscrizione nell'elenco dei tutori volontari*: i candidati che abbiano positivamente portato a termine l'intera procedura di formazione, con un minimo di presenza identificabile nell'80% delle ore di lezione e dopo avere prestato il proprio consenso, saranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso la sede del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

3. In particolare, la procedura selettiva prevede le seguenti fasi di svolgimento:

a) istruttoria delle candidature in ordine cronologico rispetto al loro arrivo da parte dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza; per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale e sarà verificata la completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti;

b) la preselezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, degli allegati prodotti ed eventualmente anche di un colloquio diretto;

c) notifica degli esiti e pubblicazione dei nominativi sul sito istituzionale della Garante.

4. Qualora la domanda risulti incompleta, l'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla entro 15 giorni.

5. Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti elencati all'art. 1, comma 2 o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti ad integrazione della domanda o che non risulti idoneo all'esito dell'eventuale colloquio.

6. Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini selezionati attraverso la procedura di cui al precedente comma 2.

Articolo 3 – Formazione

1. Al fine di garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L'obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale, ma una persona qualificata che abbia le



conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.

2. L'inserimento nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna avviene previa idonea formazione, che sarà articolata ed organizzata in collaborazione con i soggetti gestori dei Servizi sociali territoriali e con i Centri servizi per il volontariato.

3. Il candidato che abbia superato la fase di selezione viene ammesso alla formazione. All'esito della formazione viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità e la preferenza territoriale, nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

4. Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati istituito presso il Tribunale per i Minorenni. Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari verrà svolta una valutazione al termine del corso; solo all'esito della valutazione positiva del percorso formativo potrà ritenersi perfezionata l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari.

5. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

6. La Garante per l'infanzia e l'adolescenza comunica i nominativi dei candidati selezionati e formati al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna, provvedendo al monitoraggio e all'aggiornamento periodico dei dati.

7. La formazione dei tutori volontari afferisce a percorsi di formazione e di supervisione permanente. Dopo la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi e/o di approfondimento tematico, per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare situazioni sempre più complesse, nonché un idoneo accompagnamento.

Articolo 4 – Inserimento dei tutori volontari già nominati negli elenchi esistenti

1. I tutori volontari per minori d'età già presenti negli elenchi trasmessi all'Autorità Giudiziaria dall'Assessorato regionale competente, sono inseriti automaticamente all'interno dell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni, conformandosi e raccordandosi con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza sulle modalità per la loro formazione permanente.

Articolo 5 – Pubblicità

1. Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sulle pagine web del sito della Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale. La diffusione dell'informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli organi di stampa, con il Tribunale per i Minorenni, con gli Enti locali e Assessorati competenti, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza.

Articolo 6 – Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.

